

REGOLAMENTO (CE) N. 2307/98 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 1998

relativo al rilascio dei titoli d'esportazione di alimenti per cani e gatti del codice NC 2309 10 90 che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in Svizzera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2931/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo ad un'assistenza all'esportazione di prodotti agricoli che possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che, nel quadro delle consultazioni con la Svizzera sull'attuazione dei risultati dell'Uruguay Round, è stato concordato di applicare un'insieme di misure che prevedono, tra l'altro, l'importazione in Svizzera a dazio doganale nullo (0) di un contingente annuo di 6 000 t di alimenti per cani e gatti di cui al codice NC 2309 10, di origine comunitaria, inclusi quelli del codice NC 2309 10 90; che le autorità svizzere sono state incaricate dalla gestione del contingente;

considerando che le esportazioni degli alimenti per cani e gatti del codice NC 2309 10 90 di cui al regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 195/96 della Commissione ⁽³⁾, non sono soggette alla presentazione di un titolo d'esportazione;

considerando che, per garantire l'origine comunitaria dei prodotti, occorre rendere obbligatori i titoli d'esportazione per le esportazioni di alimenti per cani e gatti che beneficiano del regime speciale all'importazione in Svizzera; che il rilascio dei titoli deve essere subordinato alla presentazione, da parte dell'esportatore, di una dichiarazione che attesti l'origine comunitaria del prodotto;

considerando che i titoli previsti dal presente regolamento non servono ad autorizzare l'esportazione, ma soltanto a comprovare l'origine comunitaria dei prodotti esportati; che, di conseguenza, non è opportuno prevedere una cauzione a garanzia dell'adempimento di un obbligo di esportazione;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono o complementari o derogatorie rispetto alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della

Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/98 ⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità particolari per le esportazioni verso la Svizzera di alimenti per cani e gatti del codice NC 2309 10 90 di origine comunitaria che possono beneficiare, all'importazione in Svizzera, di un'esenzione dai dazi doganali nel quadro di un contingente di 6 000 t annue per gli alimenti per cani e gatti del codice NC 2309 10.

Articolo 2

1. Le esportazioni di cui all'articolo 1 sono soggette alla presentazione di un titolo d'esportazione AGREX.

2. Le domande di titoli sono ammissibili solo se il richiedente:

- dichiara, per iscritto, che tutte le sostanze utilizzate nella fabbricazione dei prodotti per i quali è presentata la domanda sono state completamente ottenute nell'Unione europea;
- s'impegna, per iscritto, a fornire — a richiesta delle autorità competenti — tutti i giustificativi supplementari che queste ultime ritenessero necessari per il rilascio del titolo e ad accettare, se del caso, qualsiasi controllo, da parte delle citate autorità, in merito alla contabilità e alle condizioni di fabbricazione dei prodotti di cui trattasi.

Se il richiedente non è al tempo stesso il fabbricante dei prodotti, a sostegno della domanda presenta una dichiarazione e un impegno analogo del fabbricante.

3. La domanda del titolo e il titolo recano, nella casella 20, il riferimento al presente regolamento e l'indicazione «il prodotto esportato non beneficia di restituzione».

4. Il rilascio del titolo non è subordinato alla costituzione di una cauzione.

⁽¹⁾ GU L 334 del 28. 12. 1979, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 151 del 30. 6. 1968, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 26 del 2. 2. 1996, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 149 del 20. 5. 1998, pag. 11.

5. Il titolo è rilasciato quanto prima possibile dopo la presentazione della domanda.
6. Il titolo è valido a decorrere dal giorno del rilascio, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3719/88, fino al 31 dicembre successivo a tale data.
7. A richiesta dell'interessato, è rilasciata una copia certificata del titolo imputato.

8. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
